

Originale

N. 61 del Registro Delibere

Città di Novi Ligure

Alessandria

Verbale di deliberazione Consiglio Com.le

Oggetto: I.M.U. 2025 - APPROVAZIONE ALIQUOTE

L'anno 2024 addì 18 del mese di Dicembre alle ore 18.10 , in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presen te</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Present e</i>
MULIERE Rocchino	Sindaco	SI			
PATELLI LUCA	Consigliere	SI	MANTERO TERESA	Consigliere	SI
GUGLIERMERO PATRIZIA	Consigliere	SI	CAMPANILE SALVATORE	Consigliere	SI
GOBBATO MARCO	Consigliere	AG	PORTA MARIA ROSA	Consigliere	AG
LOLAICO ALFREDO	Consigliere	SI	BERTOLI MARCO	Consigliere	SI
BOSIO ENRICA	Consigliere	SI	POLETTI OSCAR	Consigliere	SI
VIGNOLI ANDREA	Consigliere	SI	PEROCCHIO GIACOMO	Consigliere	SI
CATTANEO ENRICA	Consigliere	SI	DOLCINO GIUSEPPE	Consigliere	AG
REALE Alessandro	Consigliere	SI	COSCIA PAOLO	Consigliere	SI

Totale presenti 14

Totale assenti 0

Assiste il Segretario Generale Sig. CABELLA Pier Giorgio.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MANTERO TERESA e sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

CITTÀ DI NOVI LIGURE

Provincia di Alessandria

Deliberazione Consiglio Comunale N. in data

Ufficio proponente: Ufficio Tributi e Coattivo dell'Ente

Proposta di deliberazione N: 75

Oggetto: I.M.U. 2025 - APPROVAZIONE ALIQUOTE

Sono presenti il vice sindaco Tedeschi e gli assessori Carraturo, Casanova , Hasbane e Moro.

Richiamata l'illustrazione precedentemente svolta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il comma 738 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), il quale ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (I.U.C.) di cui all'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 dovesse essere abolita con la sola eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), istituendo così la nuova imposta municipale propria (I.M.U.);

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le norme, che disciplinavano I.M.U. e T.A.S.I., quali componenti della I.U.C. istituita con la predetta Legge n. 147/2013, sono state definitivamente abrogate, sicchè, allo stato attuale, l'I.M.U. rinviene la propria disciplina all'interno della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);

RICHIAMATI i commi da 739 a 783 dell'art. 1 della citata Legge n. 160/2019 e s.m.i., aventi ad oggetto la disciplina dell'I.M.U.;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di C.C. n. 32 del 01/09/2020, avente per oggetto "I.M.U. 2020: APPROVAZIONE ALIQUOTE";
- la Deliberazione di C.C. n. 11 del 18/02/2021, recante ad oggetto "MANOVRA I.M.U. 2021 – CONTRASTO EFFETTO COVID SULLE ATTIVITA' ECONOMICHE – APPROVAZIONE ALIQUOTE";
- la Deliberazione Comm. di C.C. n. 3 del 28/07/2022, avente ad oggetto "I.M.U. 2022 – APPROVAZIONE ALIQUOTE";
- la Deliberazione Comm. di C.C. n. 3 del 09/02/2023, recante ad oggetto "I.M.U. 2023 – APPROVAZIONE ALIQUOTE";
- la Deliberazione di C.C. n. 3 del 31/01/2024, avente per oggetto: "I.M.U. 2024 – APPROVAZIONE ALIQUOTE";

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate ed applicabile all'I.M.U. in virtù di quanto disposto dall'art. 1 comma 777 della Legge n. 160/2019;

VISTO il comma 783 della Legge n. 160/2019, secondo il quale resta fermo, agli effetti del riparto del Fondo di solidarietà comunale, quanto previsto dall'art. 1 comma 449 lett. a) della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, così come modificata dal comma 851 della Legge n. 160/2019, in materia di ristoro ai Comuni per il mancato gettito I.M.U. e T.A.S.I., derivante dall'applicazione delle agevolazioni I.M.U. introdotte con Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che, allo stato attuale, il Ministero dell'Interno non ha reso ancora disponibili i dati relativi all'importo della quota destinata all'alimentazione del predetto Fondo per l'anno 2025 (importo che, con riferimento all'anno 2024, era stato quantificato in € 1.565.875,00);

DATO ATTO che, nello schema di bilancio di previsione 2025, lo stanziamento I.M.U., al netto delle riduzioni previste nell'allegato prospetto (ALL. 1), ammonta a complessivi € 6.870.000,00;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 756 della Legge n. 160/2019, il quale ha stabilito che i Comuni, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, avrebbero avuto la possibilità di diversificare le aliquote I.M.U. esclusivamente in relazione alle fattispecie individuate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, quand'anche il Comune non avesse inteso diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate nella stessa Legge n. 160/2019, la relativa deliberazione di approvazione avrebbe dovuto essere redatta, utilizzando l'apposito prospetto reso disponibile sul Portale del federalismo fiscale;

VISTO il comma 837 dell'art. 1 della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, il quale, nel modificare le norme sotto riportate, ha previsto che:

- quanto al comma 756, identificativo delle singole fattispecie rispetto alle quali sarebbe stato possibile diversificare le aliquote IMU, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previamente sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si sarebbero potute modificare od integrare le fattispecie già individuate con il decreto di cui al primo periodo;
- quanto al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per la disciplina dell'I.M.U., derogando sia all'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, sia al terzo periodo dello stesso comma 767, con decorrenza dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto I.M.U. ed in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e/o pubblicata entro il termine prescritto dal medesimo comma 767, si sarebbero dovute ritenere applicabili le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755”;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale ha individuato le fattispecie I.M.U. relativamente alle quali i Comuni avrebbero potuto diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019;

RILEVATO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con propria comunicazione del 21 settembre 2023, ha reso nota l'accessibilità ai Comuni dell'applicazione informatica utilizzabile per la predisposizione ed il successivo invio del nuovo prospetto I.M.U.;

RICHIAMATO l'art. 6-ter del D.L. n. 132/2023, convertito con modifiche dalla Legge n. 170/2023, ai sensi del quale *“In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1 commi 756 e 757 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote I.M.U. tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025”*;

CONSIDERATO quindi che, in virtù della norma sopra indicata, l'assoggettamento all'obbligo di elaborazione del prospetto I.M.U. è stato differito per tutti i Comuni al 1° gennaio 2025;

DATO ATTO che, alla luce del differimento del termine di cui al punto precedente, per l'anno 2024 il Comune di Novi Ligure ha ritenuto di non procedere alla compilazione del prospetto, limitandosi a riconfermare le medesime aliquote e riduzioni I.M.U. già approvate nel 2023;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, il quale ultimo, nel confermare la decorrenza dall'anno d'imposta 2025 dell'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote I.M.U. utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione dal MEF per l'elaborazione del relativo prospetto, ha disposto l'integrazione delle fattispecie individuate dal precedente decreto del 7 luglio 2023, così consentendo l'introduzione di ulteriori differenziazioni inizialmente non ammesse;

VISTO il D.M. 20 Luglio 2021 nella parte in cui detta le specifiche tecniche per l'invio telematico, tramite il Portale del federalismo fiscale, delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei Comuni, onde consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili al corretto adempimento degli obblighi tributari;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, laddove si prevede che gli Enti locali debbano deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio, con la precisazione che dette deliberazioni, anche se adottate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine appena indicato, esplicheranno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il comma 767 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, ai sensi del quale *"le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale"*;

CONSIDERATI le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2025, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo di cui al vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

CONSIDERATO l'obbligo per l'Ente di approvare le aliquote I.M.U. applicabili nel 2025 tramite la compilazione del relativo prospetto ministeriale, così come integrato dal citato decreto del 6 settembre 2024;

DATO ATTO che, ai fini della corretta compilazione del prospetto *de quo*, fermo restando il mantenimento delle medesime aliquote approvate nel 2024 con deliberazione di C.C. n. 3 del 31/01/2024, non si è potuto prescindere da una seppur parziale revisione di alcune delle fattispecie ivi contemplate;

DATO ATTO altresì che la necessità di conciliare il contenuto del nuovo prospetto I.M.U. con il dettato del vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta rende parimenti indispensabile procedere ad una revisione di quest'ultimo;

EVIDENZIATO che, per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di I.M.U.;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sugli Uffici e sui Servizi;

- il vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (I.M.U.);
- il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTI gli allegati pareri favorevoli esplicitati, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, da parte dei responsabili dei servizi competenti;

Con votazione palese dal seguente risultato:

Presenti	n. 14
Votanti	n. 14
Contrari	n. 4 (Bertoli, Poletto, Perocchio, Coscia)
Favorevoli	n. 10

D E L I B E R A

1. Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di approvare, relativamente all'anno di imposta 2025, le aliquote e le diversificazioni contenute nell'allegato prospetto ministeriale (ALL. 1).
3. Di dare atto che, ai fini della compilazione dell'allegato prospetto ministeriale, così come integrato ad opera del decreto del 6 settembre 2024, fermo restando il mantenimento delle medesime aliquote deliberate per l'anno 2024, si è reso imprescindibile procedere ad una, seppur solo parziale, modifica delle riduzioni già vigenti.
4. Di dare atto altresì che la necessità di conciliare le ipotesi di riduzione previste nell'allegato prospetto con il dettato dell'attuale Regolamento per la disciplina dell'I.M.U. rende parimenti indispensabile procedere ad una modifica dello stesso.
5. Di provvedere ad inviare telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 1 comma 767 della L. n. 160/2019 e s.m.i.
6. Di dare atto che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia.

Quindi, su proposta del Presidente, il Consiglio Comunale, con identica votazione, dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - ultimo comma - T.U. n.267/2000.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 09/01/2025 al 24/01/2025.

Novi Ligure, 09/01/2025

IL SEGRETARIO GENERALE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 T.U. 18/8/2000, n. 267.

Novi Ligure, 20/01/2025

IL SEGRETARIO GENERALE